



LEGGE SULL'ENERGIA

I.	INTRODUZIONE	3
	<i>Art. 1 Campo d'applicazione</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 2 Scopo.....</i>	<i>3</i>
II.	TRIBUTI	3
	<i>Art. 3 Tassa per l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 4 Tassa di concessione</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 5 Tributo d'allacciamento</i>	<i>4</i>
III.	DISPOSIZIONI FINALI.....	4
	<i>Art. 6 Entrata in vigore</i>	<i>4</i>

Il Comune Di Roveredo

visti l'art. 3 cpv. 2 e l'art. 6 della legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni 1), l'art. 39 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni 2), nonché l'art. 2 cpv. 3 della legge sulle imposte comunali e di culto 3),
decide:

I. Introduzione

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente legge disciplina i tributi a favore del comune nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico, specie una tassa per l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico nonché una tassa di concessione ed un tributo d'allacciamento.

Art. 2 Scopo

La presente legge mira nel limite delle competenze comunali a trasportare le relazioni esistenti tra il Comune, il gestore di rete e l'utente finale nel nuovo sistema del mercato dell'elettricità aperto alla concorrenza introdotto dalla legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAE1).

II. Tributi

Art. 3 Tassa per l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico

¹ Per l'uso speciale del suolo e del terreno pubblico il comune riscuote una tassa a carico dei consumatori finali.

² Questa tassa ammonta a 1,2 cts/kWh calcolata sull'energia elettrica prelevata dai consumatori finali.

³ La tassa è riscossa presso i consumatori finali per il tramite del gestore di rete, che la riversa al comune.

Art. 4 Tassa di concessione

¹) CSC 812.100

²) CSC 175.050

³) CSC 720.200

¹ Per la delega dell'approvvigionamento elettrico il comune riscuote dal gestore di rete una tassa di concessione.

² Questa tassa ammonta a 1,2 cts/kWh calcolata sull'energia elettrica prelevata dai consumatori finali.

Art. 5 Tributo d'allacciamento

¹ Il gestore di rete riscuote dal proprietario un tributo per l'allacciamento alla rete conforme ai principi della copertura di costi e dell'equivalenza nonché alle disposizioni relative della legge federale sull'approvvigionamento elettrico.

² Il gestore di rete deve registrare i tributi d'allacciamento in diminuzione dei relativi costi d'investimento.

III. Disposizioni finali

Art. 6 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore retroattivamente il 1. ottobre 2010.

Il Sindaco:

Il Segretario:

R. Albertalli

L. Pasini